

***Informativa per la clientela di studio***

N. 49 del 21.03.2012

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

---

**OGGETTO: Domanda di disoccupazione ordinaria con "requisiti ridotti"**

*Il **31 marzo 2012** scade l'ultimo giorno utile per l'inoltro, in via telematica, della domanda di disoccupazione ordinaria "con requisiti ridotti". Al riguardo, si rammenta fin da ora che l'INPS ha reso disponibile sul proprio sito ([www.inps.it](http://www.inps.it)) il nuovo modello "**SR17**" per richiedere l'indennità in questione.*

***Premessa***

---

A fine mese scade l'ultimo giorno utile per l'invio, in via telematica, della domanda di disoccupazione ordinaria "con requisiti ridotti". Pertanto, è nostra cura metterLa al corrente di tutte le peculiarità da tener d'occhio al fine di ricevere il beneficio, alla luce anche delle recenti modifiche intervenute sulle modalità d'invio delle domande.

***I soggetti interessati***

---

Hanno facoltà di richiedere l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti:

- gli apprendisti;
- gli insegnanti non di ruolo;
- i dipendenti non di ruolo della P.A.;
- i soci indipendenti da cooperative a patto che cessino totalmente l'attività lavorativa o recedano dal rapporto associativo ovvero cessino totalmente l'attività lavorativa e dichiarino la disponibilità al lavoro presso i Centri per l'impiego pur mantenendo la qualifica di socio;

- i detenuti lavoratori sulla base della dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti previa verifica del requisito lavorativo e dei periodi da indennizzare;
- i lavoratori dello spettacolo a rapporto di lavoro subordinato;
- i lavoratori con contratto di lavoro part-time;
- i lavoratori sospesi dipendenti da aziende non destinatarie di trattamenti di integrazione salariale.

### ***I soggetti esclusi***

---

Al contrario, non possono richiedere l'emolumento di cui trattasi:

- gli extracomunitari con permesso di soggiorno stagionale;
- i lavoratori iscritti nella Gestione separata che svolgono esclusivamente lavori parasubordinati;
- i lavoratori autonomi;
- i soci dipendenti di società o enti cooperativi anche di fatto di cui al D.P.R. n. 602/70;
- i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla L. n. 250/1958;
- i soci delle cooperative teatrali e cinematografiche;
- i caratisti, gli armatori e proprietari armatori imbarcati su navi da pesca da loro stessi armate;
- i lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale;
- i lavoratori titolari di pensione diretta;
- i lavoratori che si dimettono volontariamente, **a eccezione delle lavoratrici madri che si dimettano durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento**, ossia alla data di gestazione, calcolata in 300 gg prima della data presunta del parto fino al compimento del 1° anno di età del bambino, e dei padri lavoratori per la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino **di coloro che si dimettono per giusta causa**.

### ***Le condizioni ed i requisiti***

---

Per ricevere l'indennità di disoccupazione in commento, bisogna avere:

- **almeno due anni** di anzianità assicurativa contro la disoccupazione involontaria;
- svolto **almeno 78 giorni** di lavoro nel 2011. Nel calcolo dei 78 giorni **sono incluse** le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, ecc.; rimangono, invece, **escluse** le assenze imputabili al lavoratore a titolo personale (es. congedi non retribuiti).

## ***Il trattamento economico***

---

L'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno precedente **con un massimo di 180 giornate**. Mentre l'importo corrisposto è pari al **35%** della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al **40%** per i giorni successivi, nei limiti di un importo massimo mensile lordo, per il 2011, pari a **€ 906,80** ed **€ 1.089,89**.

## ***La domanda***

---

La domanda va presentata dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i periodi di disoccupazione per i quali s'intende richiedere la prestazione. A tal proposito, si rammenta che, **dal 19 gennaio 2011**, non è più necessario trasmettere il modulo "dl 86/88bis", in quanto l'INPS ha rilasciato una nuova versione della procedura **DSWEB** che permette il calcolo automatico dell'importo spettante attingendo dai dati prelevati direttamente dal sistema UniEmens.

Le uniche eccezioni in cui il datore di lavoro deve ancora compilare il modulo "dl 86/88" si ha quando:

- non si è provveduto al regolare invio del modello e-mens;
- si ha alle proprie dipendenze un lavoratore con contratto part-time;
- si ha alle proprie dipendenze un lavoratore domestico.

## ***Le modalità di presentazione***

---

Da quest'anno, la domanda può essere presentata utilizzando i seguenti tre canali:

1. **internet**, dal portale web dell'INPS, utilizzando i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino con il proprio Pin;
2. **patronati/intermediari** dell'INPS;
3. **contact center integrato** (al numero verde 803164).

## ***Il pagamento***

---

L'indennità può essere riscossa:

- con bonifico su c/c bancario o postale;
- allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio dello scrivente

***Distinti saluti***

---

*Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍*